

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2013
261/2013/R/GAS

**APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE DELLA SOCIETÀ GESTORE
DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., RELATIVA AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO VIRTUALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 50/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 79/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 67/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 90/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 90/2013/R/GAS)
- la comunicazione della società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE), prot. Autorità n. 16024 del 13 giugno 2011 (di seguito: comunicazione del 13 giugno);
- la comunicazione del GSE, prot. Autorità n. 16506, del 6 maggio 2013, recante l'aggiornamento della documentazione contrattuale relativa al servizio di stoccaggio virtuale, di cui al decreto legislativo 130/11 (di seguito: comunicazione del 6 maggio).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all'ingrosso del gas naturale che comprendono anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;
- in attuazione delle misure, di cui al decreto legislativo 130/10, tra gli adempimenti dell'Autorità, rientra l'approvazione della documentazione contrattuale relativa ai servizi di anticipazione dei benefici previsti all'articolo 9, comma 9.2, del sopra richiamato decreto (di seguito: servizio di stoccaggio virtuale), il cui fornitore, ai sensi del medesimo articolo, risulta essere il GSE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento al servizio di stoccaggio virtuale

- la deliberazione ARG/gas 193/10 prevede che:
 - al comma 1.1, lettera p), per soggetto investitore aderente si intende il soggetto investitore industriale che ha aderito alle misure disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 130/10 e ha sottoscritto il relativo contratto;
 - al comma 3.3, il soggetto investitore aderente sottoscrive un apposito contratto, predisposto da GSE, che disciplina, tra l'altro, le modalità di calcolo e di versamento dei corrispettivi relativi alle misure transitorie fisiche, di cui al comma 5.4, della medesima deliberazione;
 - al comma 3.4, che il GSE trasmette all'Autorità, per l'approvazione, lo standard di contratto di cui al precedente alinea;
- la deliberazione ARG/gas 79/11 approva, con alcune prescrizioni di modifica, lo schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente, trasmesso con la comunicazione del 13 giugno;
- la deliberazione 90/2013/R/GAS:
 - integra, per quanto di competenza dell'Autorità, i documenti contrattuali predisposti dal GSE, introducendo modalità specifiche di calcolo e di versamento dei corrispettivi succitati, in particolare nel caso in cui il soggetto investitore aderente non si avvalga del servizio di stoccaggio virtuale; e che tali modifiche sono rilevanti ai fini della determinazione delle garanzie contrattuali da parte dei soggetti investitori aderenti;
 - dispone l'immediata operatività della modifica di cui al precedente alinea, in considerazione dell'incompatibilità dell'avvio del servizio di stoccaggio virtuale entro l'1 aprile 2013, ivi compreso l'approvvigionamento dello stesso, con i tempi necessari per l'invio, da parte del GSE, della documentazione contrattuale, opportunamente modificata e per la sua successiva verifica ed approvazione da parte dell'Autorità, secondo quanto stabilito al comma 3.4, della deliberazione ARG/gas 193/10;
 - stabilisce che il GSE aggiorni la documentazione contrattuale relativa al servizio di stoccaggio virtuale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento alla documentazione contrattuale relativa al servizio di stoccaggio virtuale, originariamente approvata con la deliberazione ARG/gas 79/11:

- il GSE ha ugualmente provveduto ad inviarne, con la comunicazione del 6 maggio, una proposta di modifica, ai fini dell'approvazione, da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 3.4, della deliberazione ARG/gas 193/10;
- detta proposta è funzionale a recepire le recenti disposizioni introdotte dalla deliberazione 90/2013/R/GAS, relative ai corrispettivi per il servizio di stoccaggio virtuale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

con particolare riferimento al servizio di stoccaggio virtuale per l'anno termico dello stoccaggio 2013/2014, il presente provvedimento non muta l'efficacia delle disposizioni precedentemente richiamate della deliberazione 90/2013/R/GAS, indipendenti dall'approvazione della documentazione contrattuale inviata.

RITENUTO OPPORTUNO:

- riscontrare la conformità della proposta di modifica trasmessa con la comunicazione del 6 maggio;
- approvare la proposta di cui al punto precedente, ai sensi del comma 3.4, della deliberazione ARG/gas 193/10, quale parte integrante del contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente per l'erogazione del servizio di stoccaggio virtuale

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 3.4, della deliberazione ARG/gas 193/10, la proposta di modifica dello schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente, trasmesso con comunicazione del 6 maggio, relativamente ai servizi inerenti le misure transitorie, di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 130/10 (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al GSE;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento.

13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni